



Deliberazione n. 22/2022/PREV
Ministero della cultura
Vittoriano e Palazzo Venezia

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

Antonio MEZZERA	presidente
Laura D'AMBROSIO	consigliera
Francesco SUCAMELI	consigliere
Ottavio CALEO	referendario relatore
Marinella COLUCCI	referendaria
Giuseppe LUCARINI	referendario

nell'adunanza pubblica del 23 febbraio 2022 da remoto

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la l. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3;

VISTA la l. 24 novembre 2000, n. 340, art. 27;

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo n. 14/CONTR/2000;

ESAMINATO il decreto 14 dicembre 2021, n. 23, di approvazione del contratto di affidamento ad Ales s.p.a. di servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di un progetto per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale del Vittoriano e Palazzo Venezia;

VISTI il rilievo istruttorio n. 62 del 5 gennaio 2022 dell'Ufficio di controllo di legittimità su atti presso la Sezione e la nota di risposta;

VISTE la relazione con la quale il magistrato istruttore, ritenuti non superati alcuni profili del rilievo, ha proposto il deferimento all'esame della Sezione e la richiesta concorde della consigliera delegata;

VISTE la nota n. 878 del 10 febbraio 2022 di trasmissione dell'ordinanza presidenziale n. 6/2022 con la quale il Vittoriano-Palazzo Venezia e la Ragioneria territoriale dello Stato di Roma sono stati convenuti in adunanza e le note di riscontro pervenute dalle amministrazioni;

PRESO ATTO dell'assenza dei rappresentanti del Ministero della cultura, pur invitati all'adunanza per la rilevanza di ordine generale delle questioni dedotte;

UDITO il relatore Ottavio Caleo;

UDITI, per il Vittoriano-Palazzo Venezia, la direttrice generale, Edith Gabrielli e, per la Ragioneria territoriale, il dirigente generale, Antonio Taddeo;

RITENUTO IN FATTO

Il 15 dicembre 2021 è pervenuto all'Ufficio di controllo il decreto 14 dicembre 2021, n. 23, di approvazione del contratto di affidamento ad Ales s.p.a., società *in house* del Ministero della cultura, di servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di un progetto per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale del Vittoriano e di Palazzo Venezia.

Con rilievo n. 62 del 5 gennaio 2022 l'Ufficio di controllo ha formulato una serie di osservazioni in relazione all'oggetto del contratto, all'*iter* procedurale che ha portato alla stipula della convenzione e alla valutazione di congruità dell'offerta economica della società, anche con riguardo alla natura di alcune voci di costo.

L'amministrazione ha reso i chiarimenti il 3 febbraio 2022, trasmettendo ulteriore documentazione che ha consentito di superare i rilievi mossi, ad eccezione delle criticità riscontrate sull'oggetto della convenzione.

Il magistrato istruttore e la consigliera delegata hanno, pertanto, deferito l'atto allo scrutinio collegiale.

Nella relazione di deferimento sono stati rilevati profili di illegittimità del decreto con riguardo all'art. 1-ter, comma 1, del d.l. 21 settembre 2019, n. 104 (conv. dalla l. 18 novembre 2019, n. 132, modificato dall'art. 1, comma 930, della l. 30 dicembre 2020, n. 178), anche in riferimento all'art. 97, comma 4, della Costituzione.

La norma in parola consente al Ministero della cultura di avvalersi della società *in house*, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali ivi previste, per attività di 'supporto' tecnico, amministrativo e contabile.

Il disciplinare allegato alla convenzione inquadra il progetto previsto per il Vittoriano e Palazzo Venezia in una più estesa azione del Ministero *“finalizzata all’ampliamento del sistema dei servizi e l’incremento della qualità dei beni offerti alla fruizione, attraverso attività di supporto a quelle istituzionali e, nello specifico, tramite la realizzazione di obiettivi finalizzati al rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli uffici”*.

Tuttavia, dalla documentazione (richiesta di interpello al personale interno, richiesta di offerta economica indirizzata alla società, disciplinare tecnico) è emersa la necessità di mettere a disposizione dell’Istituto 16 figure professionali amministrative e tecniche equivalenti a quelle di funzionari e assistenti amministrativi dei ruoli ministeriali, rivelatisi indisponibili nelle dotazioni organiche interne che pure prevedono (d.m. 13 gennaio 2021, n. 34) l’assegnazione al Vittoriano e a Palazzo Venezia di 56 unità, di cui 19 dell’area tecnica e amministrativa.

Nel rilievo è stato osservato che talune funzioni oggetto del contratto risultano sovrapponibili a quelle ordinarie dell’amministrazione (gestione delle procedure amministrative relative a gare e contratti; assistenza amministrativa in materia di bilancio e pagamenti; gestione delle risorse umane e delle pensioni; gestione di archivio e protocollo informatico ecc.).

Priva di pregio è risultata la risposta dell’amministrazione secondo cui *“il personale impiegato da Ales per fornire il servizio oggetto del contratto non può assolvere in alcun modo le funzioni del personale ministeriale”* in quanto *“non ha alcun potere di firma e non può, dunque, assumere la responsabilità degli atti adottati dall’Istituto”*, né può ricoprire formalmente taluni incarichi all’interno dello stesso, trattandosi di rilievo attinente non all’inquadramento giuridico del personale di Ales, ma al profilo sostanziale delle mansioni richieste, sovrapponibili a quelle di ordinaria amministrazione; basti pensare, per le principali aree previste nel progetto - legale, gare e contratti, bilancio-contabilità, amministrativa-contabilità - alle attività di *“istruttoria pratiche”*, consistenti nello *“svolgimento delle fasi necessarie a completare un’istruttoria tecnica o amministrativa”*, comprensive di ricerche d’archivio, aggiornamento di banche dati e redazione di documenti.

Il perimetro delle attività oggetto della convenzione è risultato, così, di dubbia compatibilità con il mero *“supporto tecnico, amministrativo e contabile”*, a carattere

straordinario e transitorio, consentito dalla norma in parola, oltre che espressivo di un'esigenza di funzionamento, stabile e fisiologica, che dovrebbe, invece, essere oggetto di programmazione ordinaria e relativo reclutamento di personale.

Tale criticità è parsa ancor più rilevante avuto riguardo allo stato delle procedure concorsuali per il fabbisogno di personale ministeriale al cui completamento è legato il ricorso interinale ai servizi di Ales, autorizzato dalla medesima norma.

Secondo quanto emerso, sono in via di definizione le procedure per il reclutamento di 1.052 unità non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area II, posizione economica F2 (G.u., IV serie speciale, n. 63, del 9 agosto 2019), riferite, tuttavia, esclusivamente al profilo di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza. Anche il concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 2.293 posti non dirigenziali di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli anche del Ministero della cultura (G.u., IV serie speciale, n. 104 del 31 dicembre 2021), per il quale si è chiusa la fase di presentazione delle domande, prevede l'assegnazione al Ministero esclusivamente di 334 di unità dell'area II-F2, nel profilo di operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale e 100 unità, medesima area, nel profilo di assistente di settore scientifico tecnologico/operatore amministrativo informatico/assistente informatico.

Solo nell'ambito del concorso pubblico (in fase di completamento) per titoli ed esami per il reclutamento di 2.133 unità di funzionari amministrativi, elevate a 2.736, a tempo pieno e indeterminato, è prevista l'assegnazione al Ministero della cultura di 300 unità, da inquadrare nell'area III, posizione retributiva/fascia F1.

Le criticità sopra riportate hanno implicato conseguenti perplessità sul rispetto dei limiti al ricorso, da parte dell'amministrazione, al modello dell'*in house providing*, stante l'apparente utilizzo dello strumento societario per ovviare (per un tempo, peraltro, non puntualmente definito, dall'art. 1-ter del d.l. n. 104/2019) alle esigenze di ordinario reclutamento del personale per l'amministrazione.

Il ricorso all'*in house* è utilmente evocabile nel caso in cui le attività oggetto di esternalizzazione non siano sovrapponibili a quelle che rappresentano il *core business* dell'amministrazione, non potendo l'affidamento di servizi in parola ricondurre al mero reperimento di personale per il Ministero il cui reclutamento deve essere oggetto di attività di programmazione e selezione pubblica; ciò senza trascurare lo

svolgimento di mansioni sostanzialmente analoghe da parte di funzionari ministeriali e di personale Ales che dovrebbe comportare un trattamento economico e normativo omogeneo.

Al riguardo l'amministrazione, sulla base della ritenuta non sovrapponibilità delle mansioni del personale Ales con quello ministeriale, non ha corrisposto alla richiesta (tesa a valutare i riflessi finanziari conseguenti a tale utilizzo dello strumento societario) di quantificare il costo complessivo che sarebbe derivato dal ricorso, per il periodo coperto dalla convenzione, ai corrispondenti profili professionali ministeriali svolgenti mansioni sovrapponibili, come desumibili dalle richieste di interpello interno indirizzata al Ministero e di offerta economica rivolta ad Ales; dalla documentazione trasmessa risulta, per la convenzione Ales, un costo totale annuale medio per persona di 66.325 euro, ben superiore, secondo la comune esperienza, a quelli annuali di profili ministeriali di area II e III.

Da ultimo, nella relazione di deferimento sono stati prospettati profili di illegittimità costituzionale delle norme che costituiscono il presupposto dell'atto, segnatamente del menzionato art. 1-ter del d.l. n. 104/2019 nella misura in cui, a seguito delle modifiche recate dalla l. n. 178/2020, dispone la mancata applicazione, agli affidamenti in parola, dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così escludendo gli affidamenti diretti disposti dal Ministero della cultura ad Ales dagli obblighi di preventiva valutazione della congruità economica dell'offerta del soggetto *in house* imposti dal codice dei contratti pubblici e legittimati dalla successiva giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sent. n. 100/2020) e amministrativa (Cons. di Stato, Sez. III, 12 marzo 2021, n. 2102).

In questa prospettiva è stata evidenziata la disparità di trattamento, ai sensi degli artt. 3 e 41 della Costituzione, rispetto alle società *in house* degli altri Ministeri, tenuti, invece, a motivare il mancato ricorso al mercato e i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta; di qui, un regime irragionevole di favore, peraltro, non temporalmente limitato all'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate dal d.p.c.m. 20 giugno 2019 indicate dalla norma, ma esteso, in ogni caso, fino al 31 dicembre 2025 e, indefinitamente, fino al termine di ulteriori procedure, non meglio precisate, *"necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero da impiegare in*

tali attività”, così da generare un potenziale *vulnus* anche ai principi sull’accesso all’impiego pubblico fissati dall’art. 97 della Costituzione.

Nel deferimento, tuttavia, considerati i limiti entro cui, ai sensi dell’art. 27 della l. n. 340/2000, è possibile sollevare, in questa sede, questioni di legittimità costituzionale delle norme di legge poste a base dell’atto soggetto a controllo preventivo (Corte cost., sentt. n. 226/1976 e n. 384/1991), non sono stati rinvenuti, nella norma in questione, immediati profili di violazione dell’art. 81 della Costituzione sul piano della copertura finanziaria o dei possibili riflessi sugli equilibri del bilancio pubblico; è stato, inoltre, osservato, rispetto al profilo della rilevanza delle suddette questioni di legittimità costituzionale ai fini del presente giudizio, come l’Istituto abbia ritenuto, a titolo di autovincolo, di effettuare, in ogni caso, una valutazione sulla congruità economica dell’offerta di Ales, confrontandola con le tariffe medie di aggiudicazione di servizi analoghi offerti sul mercato.

Nella relazione letta nel corso dell’adunanza e trasmessa alla Sezione al termine della stessa, l’amministrazione ha formulato ulteriori controdeduzioni in ordine ai rilievi del deferimento. In particolare, è stato evidenziato che i contratti stipulati con Ales hanno ad oggetto lo svolgimento di servizi specialistici di supporto alle attività istituzionali del Ministero, non sovrapponibili a queste ultime, bensì legati alle stesse da un nesso di stretta strumentalità che lascia impregiudicata la riferibilità di procedimenti amministrativi e attività ordinarie alla responsabilità di unità di personale ministeriale; parimenti, con specifico riferimento al contratto in discorso, è stata rimarcata l’elevata specializzazione che connota il personale di Ales impiegato nell’espletamento dei servizi di supporto, desumibile dalle caratteristiche tecniche richieste per ciascuna area e figura professionale e dalle modalità di selezione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via preliminare, la Sezione rileva la propria competenza territoriale, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte n. 14/CONTR/2000, a esercitare il controllo preventivo di legittimità sul provvedimento, trattandosi di atto adottato da organismo territoriale e periferico del Ministero della cultura (Sez. riun. in sede consultiva, 15 febbraio 2018, n. 2/2018) avente sede nella Regione Lazio e operatività limitata all’ambito locale alla stessa stregua di altri musei, parchi archeologici e luoghi della cultura dotati di autonomia

speciale *ex art. 33*, comma 3, lett. a), del d.p.c.m. 2 dicembre 2019, n. 169, regolamento di organizzazione ministeriale.

Nel merito, il Collegio osserva come le questioni alla base delle censure di illegittimità dell'atto involgano, essenzialmente, portata e limiti di impiego delle società *in house* da parte delle amministrazioni statali e, segnatamente, il perimetro di utilizzo del modulo societario nell'esercizio di funzioni amministrative.

Sotto questo profilo, il modello dell'*in house providing*, alternativo al ricorso al mercato, è manifestazione del potere di autorganizzazione dell'amministrazione nel perseguimento degli scopi pubblici, riconducibile al più generale principio, di matrice unionale, di neutralità delle forme giuridiche soggettive nell'azione dei pubblici poteri, valorizzato per giustificare, tra l'altro, l'estensione della normativa sugli appalti pubblici anche a soggetti, formalmente privati, ma connotati dal possesso di indici rivelatori di natura sostanzialmente pubblica.

Siffatto profilo di autonomia organizzativa non appare, però, tale da giustificare, per le sue modalità realizzative, il conferimento, di fatto, al di fuori dell'amministrazione, di funzioni essenziali, coerenti con i relativi compiti istituzionali e con le connesse responsabilità.

Diversamente, la concreta prassi operativa, segnata da esigenze di pronta copertura del fabbisogno di personale a dispetto delle tempistiche delle procedure di assunzione e delle sofferenze di organico delle amministrazioni centrali, favorisce, anche in base a un'impropria commistione soggettiva tra amministrazione pubblica e organismi privati, un utilizzo delle società *in house* non in termini di complementarità all'azione amministrativa, ma di supplenza, per assicurare compiti e funzioni che le strutture pubbliche dovrebbero essere in grado di assicurare con i propri dipendenti di ruolo, finendo con il produrre un ulteriore depauperamento delle competenze tecniche del personale pubblico.

Nel caso in esame, appare del tutto evidente che il reiterato ricorso ai servizi resi dal personale impiegato da Ales, nel contesto di grave carenza di profili professionali amministrativi e contabili dell'Istituto, emerso anche nel corso dell'adunanza pubblica, tende a rendere sempre più sottile il già labile confine tra i servizi di 'supporto' e lo svolgimento dell'ordinaria attività amministrativa.

Si tratta, invero, di problematica che coinvolge il Ministero della cultura nella sua globalità se solo si ha riguardo alle riferite carenze di organico pari a circa 8.000 unità su un contingente di personale di 19.000 unità.

Nel caso di specie, fermo restando lo svolgimento dell'interpello interno propedeutico all'affidamento ad Ales, non sono state neppure intraprese, a seguito dell'indisponibilità di professionalità proprie del Ministero, procedure di comando o altre forme di utilizzo temporaneo, a norma di legge, almeno per profili fungibili e non specialistici, di personale nei ruoli di altre amministrazioni.

Tale circostanza, genericamente ascritta alla diffusa carenza di personale negli organici delle amministrazioni pubbliche, alla base delle numerose procedure concorsuali in corso, appare ancor più significativa se si considerano, invece, i più ampi margini di mobilità tra pubbliche amministrazioni previsti dall'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 3, comma 7, lett. a) e b), del d.l. n. 80/2021, conv. dalla l. n. 113/2021, e dall'art. 12, comma 1, lett. a), del d.l. n. 146/2021, conv. dalla l. n. 215/2021.

Parimenti, già in altra occasione, la Corte (delib n. 19/SSRRCO/REF/20, *Il processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dai ministeri e dagli altri enti pubblici soggetti al controllo delle Sezioni riunite della Corte dei conti*) ha rilevato, nei rapporti tra Ministero e Ales, la violazione dell'art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 175/2016 che impone alle amministrazioni socie, per le 'società a controllo pubblico', di fissare, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale; sotto questo profilo, per l'atto in esame, non è stato chiarito il rapporto tra il suddetto costo medio annuo a persona della convenzione, 66.325 euro, e il compenso effettivo riconosciuto ai lavoratori della società.

L'utilizzo continuato di personale Ales nei termini descritti genera evidenti tensioni anche rispetto all'art. 7, commi 5-bis e 6, del d.lgs. n. 165/2001 e alle condizioni che legittimano il ricorso a professionalità esterne da parte delle pubbliche amministrazioni (straordinarietà ed eccezionalità delle esigenze da soddisfare, accertata impossibilità oggettiva di utilizzo delle risorse umane disponibili al proprio interno, temporaneità e alta qualificazione delle prestazioni esterne).

Tale problematica non rappresenta, invero, un caso isolato nel quadro delle recenti disposizioni normative in tema di ricorso all'*in house* da parte di amministrazioni centrali che, nella prospettiva di un tempestivo e proficuo utilizzo delle risorse europee stanziata per la ripresa *post* pandemia, sollevano non poche problematiche di coerenza ordinamentale; è il caso dell'art. 7, comma 6, del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, conv. dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, che esclude, nell'ipotesi prevista, l'operatività delle disposizioni vincolistiche in materia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, consentendo di determinare i processi di selezione e assunzione di personale in base a criteri di massima celerità ed efficacia, prediligendo modalità di selezione basate su requisiti curriculari e su colloqui di natura tecnica, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 19 del Tusp.

Più in generale, lo stabile coinvolgimento di società *in house* in attività ordinarie e per esigenze contingenti mina il rispetto sostanziale dell'art. 97, comma 4, della Costituzione che individua nel pubblico concorso la forma generale e ordinaria di reclutamento del personale della pubblica amministrazione, quale strumento per assicurare efficienza, buon andamento ed imparzialità, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (*ex multis*, sentt. nn. 134/2014, 277/2013, 137/2013, 28/2013, 3/2013, 212/2012, 177/2012, 99/2012 e 293/2009) che ha ribadito, peraltro, tale necessità (sent. n. 40/2018) anche con specifico riferimento a disposizioni legislative che prevedevano il passaggio automatico all'amministrazione pubblica di personale di società *in house*.

Di contro, il procrastinarsi della descritta situazione finisce con l'indebolire e depauperare ulteriormente la capacità amministrativa delle amministrazioni, senza intervenire strutturalmente, nel quadro dei principi costituzionali, sui sistemi di individuazione dei fabbisogni, pianificazione ed espletamento delle procedure di reclutamento, formazione/aggiornamento professionale e sviluppo delle carriere nel pubblico impiego.

Si tratta, invero, di problematica comune anche ad amministrazioni centrali, già stigmatizzata, in passato, da questa Corte in sede di controllo preventivo di legittimità (*ex multis*, Sez. centr. legittimità, delib. n. SCCLEG/9/2020/PREV), anche nei rapporti tra Ministero della cultura e Ales (*ex multis*, Sez. centr. legittimità, note di avvertenza del 3 novembre 2020, nn. 2094 e 2096), in quanto non in linea con la *ratio*

stessa dell'*in house providing* quale strumento per reperire specifici e infungibili apporti professionali non disponibili all'interno.

A livello sistematico, per i servizi di cui si discorre, la possibilità di ricorso all'*in house providing* solo per attività specialistiche è comprovato, indirettamente, dalla normativa recente in materia; l'art. 10 del citato d.l. n. 77/2021, al comma 1, per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento e accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal Pnrr e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, consente, mediante apposite convenzioni, di avvalersi del **'supporto tecnico-operativo'** di società *in house* qualificate ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 50/2016, specificando, al comma 2, che l'attività di supporto *"copre anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi e comprende azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati"*.

Per tutto quanto precede, il pur necessitato utilizzo di società *in house* per funzioni ordinarie, con il rischio di discontinuità e dispersione delle conoscenze acquisite, oltre a non rispondere in modo stabile ai fabbisogni professionali del soggetto pubblico, appare in contrasto con il principio di buon andamento dell'*agere* pubblico, inteso come canone di necessaria autosufficienza della struttura organizzativa ministeriale in vista della realizzazione degli obiettivi fissati dalla legge, tanto più obbligato a fronte della crescente complessità dell'attività amministrativa e della conseguente, maggiore qualificazione richiesta alle risorse umane.

La situazione descritta appare favorita anche da norme quali quella contenuta all'art. 1-ter, comma 1, del d.l. n. 104/2019 che, in disparte i profili di diretta censurabilità in tale fattispecie, si pone, con ogni evidenza, ai limiti della legittimità costituzionale nella misura in cui, oltre a recare i trattati profili di potenziale distorsione sul piano della concorrenza e del mercato, realizza, in ragione dei contenuti delle attività demandabili alla società, un non marginale coinvolgimento di Ales nell'attività istituzionale del Ministero, comprovato dall'attribuzione diretta, alla stessa società, per le finalità sopra indicate, di specifici contributi per gli anni dal 2019 al 2025.

In tale contesto, il Collegio ritiene di superare, solo per evidenti motivi di correttezza amministrativa e all'esito degli ulteriori elementi emersi in sede di adunanza, i rilievi

prospettati sul decreto in esame, tenuto anche conto delle esigenze di interesse pubblico, di ordine sociale e culturale, legate alla continuità amministrativa delle attività dell'Istituto e del Ministero nel suo complesso.

La rilevanza delle problematiche qui trattate in tema di programmazione e reclutamento del personale pubblico, capacità tecnica delle amministrazioni statali e corretto utilizzo delle società *in house*, che trascendono la singola questione, rende doverosa la trasmissione della deliberazione, per le valutazioni di propria competenza, anche in ragione del contesto normativo di riferimento, alle Presidenze del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero della cultura, all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio,

ammette a visto e registrazione, con le osservazioni riportate in parte motiva, il decreto del Vittoriano-Palazzo Venezia indicato in premessa;

DISPONE

- che copia della deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, all'amministrazione e che la deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale della stessa, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- che copia della stessa sia inviata alle Presidenze del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero della cultura, all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso nella Camera di consiglio da remoto del 23 febbraio 2022.

Il magistrato estensore

Ottavio Caleo

Il presidente

Antonio Mezzera

Depositato in Segreteria il 9 marzo 2022

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

Aurelio Cristallo